

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ED IL TRANSITO

EX STRADA MILITARE DEI CANNONI DA BUSCA (LOCALITÀ COLLETTA DI ROSSANA) AD ELVA (COLLE DELLA BICOCCA)

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alla Strada Ex Militare dei Cannoni – che parte da Busca (Località Colletta) e arriva ad Elva (Colle della Bicocca), di seguito nominata semplicemente Strada, rappresentata nella cartografia di cui all'allegato 1, per il tratto compreso tra Busca (Località Colletta) e ad Elva (Colle della Bicocca), di competenza dei seguenti Enti Territoriali:

- Comuni di Busca;
- Comune di Villar San Costanzo;
- Comune di Roccabruna;
- Comune di San Damiano Macra;
- Comune di Cartignano;
- Comune di Melle;
- Comune di Macra;
- Comune di Stroppio;
- Comune di Sampeyre;
- Comune di Elva

2. Alla Strada si accede :

- Da S.P. 46 (Provincia di Cuneo) località Colletta di Rossana;
- Da S.P. 240 (Provincia di Cuneo) località Lemma Frazione Comune di Rossana;
- Da Via Alta da Rivoira Soprana Comune Villar san Costanzo;
- Da Via Liretta Comune Villar san Costanzo;
- Da Località Pian Pietro (Località Valmala Comune di Busca);
- Strada Ciabra Comune di Melle
- Da strada Borgata Castello Comune di Roccabruna;
- Da strada Borgata Sant'Anna Comune di Roccabruna;
- Da strada Borgata Chesta Comune di San Damiano;
- Da strada Meyra Garneri Comune di Sampeyre (Colle di Sampeyre);
- Da strada SP 335 (Provincia di Cuneo) da rifugio Lo Sousto dal Col Comune di Elva (Colle di Sampeyre);

Articolo 2. Finalità

1. Le condizioni di accesso e le limitazioni al traffico veicolare stabilite dal presente Regolamento perseguono le seguenti finalità:

- conservare la Strada e il suo valore storico e architettonico;
- preservare il contesto naturale e paesaggistico all'interno del quale la Strada in oggetto si inserisce;
- garantire la sicurezza di tutte le tipologie di utenti che accedono alla Strada, rendendo possibile la loro convivenza in sicurezza;
- valorizzare il significato turistico della Strada, favorendo modalità di accesso e di transito sulla stessa che siano compatibili con la fruizione a fini turistici del contesto ambientale che la Strada attraversa;
- assicurare agli operatori locali che utilizzano la Strada per le proprie attività economiche modalità di fruizione compatibili con la gestione di questa ultima.

Articolo 3. Soggetto gestore

1. Il soggetto gestore della Strada è individuato, facoltativamente, dagli Enti Territoriali competenti sul territorio, come dettagliati al precedente art. 1 comma 1.
2. Qualora gli Enti di cui all'art. 1 comma 1 non individuassero un soggetto gestore, tale competenza ricade sugli Enti medesimi per quanto di propria competenza territoriale;
3. Gli Enti di cui all'art. 1 comma 1 approvano il presente regolamento, il quale entra in vigore secondo quanto previsto al successivo art. 18 e definiscono le modalità per apportare varianti o adeguamenti al presente regolamento.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento o a specificazione dei contenuti dello stesso, gli Enti di cui all'art. 1 comma 1 procederanno con l'emanazione di successivi appositi provvedimenti.

Articolo 4. Avvertenze generali

1. La Strada si sviluppa interamente su fondo sterrato, in alta montagna. Tutti gli utenti che la percorrono, oltre a rispettare le prescrizioni contenute in altre parti del presente Regolamento, devono tener conto ed adattare il loro comportamento alle seguenti specifiche condizioni:

- la Strada è di proprietà pubblica ed è soggetta al pubblico transito; essa possiede caratteristiche tali da:
 - richiedere particolari cautele per l'accesso e per il passaggio;
 - non renderla idonea al traffico ordinario;
- la Strada è:
 - priva di protezioni a valle;
 - soggetta alla formazione di buche e sconnessioni;
 - soggetta alla caduta di massi e materiale lapideo di varia dimensione;
- per la ristrettezza della sede stradale, in molti tratti del percorso, l'incrocio tra veicoli è malagevole o addirittura impossibile;
- in caso di pioggia, il fondo può diventare molto sdruciolevole e rendere pericoloso il transito;
- sulla Strada è consentito, seppure in forma regolamentata, il transito promiscuo di diverse tipologie di utenti, tra i quali pedoni, ciclisti, cavalli, autoveicoli e motoveicoli;
- la Strada si snoda in area naturale di particolare valore ambientale con presenza di fauna selvatica e animali in alpeggio.

3. Nel caso di utilizzo di veicoli, anche non motorizzati, e di animali è necessario possedere un'adeguata esperienza nella loro conduzione, in modo da saperli governare in sicurezza, anche in condizioni difficili o in caso di ostacoli imprevedibili.

4. Ferme restando le esenzioni di cui al successivo art. 14, tutti gli utenti che percorrono la Strada, con qualsiasi mezzo e anche a piedi, devono attenersi alle seguenti regole di carattere generale:

- è vietato:

- accedere alla Strada in caso di condizioni meteorologiche avverse (pioggia, neve, nebbia, ...);
- procedere ad una velocità superiore ai 20 km/h; in caso di incrocio tra veicoli e/o con pedoni, ciclisti o animali, la velocità dovrà essere ulteriormente diminuita e, se necessario, deve essere arrestata la marcia;
- sostare al di fuori delle aree a parcheggio segnalate;
- arrecare qualsiasi disturbo alla fauna selvatica, danneggiare gli habitat naturali e creare disturbo alle attività di alpeggio presenti in prossimità della strada;

- adottare qualsiasi comportamento destinato a creare intralcio alla circolazione.

- è obbligatorio:

- rispettare, in assenza di prescrizioni diverse o più restrittive nell'ambito del presente Regolamento, le norme del Codice della Strada per l'intero tratto stradale;
- segnalare la propria presenza utilizzando, con discrezione ed in caso di effettiva necessità, idonei dispositivi acustici (clacson, campanello, ...) in corrispondenza di curve o dossi a visibilità ridotta;
- prestare la massima attenzione e prudenza, in qualunque circostanza;

5. L'accesso alla Strada con veicoli a motore sul tratto compreso tra la località Valmala Pian Pietro (Comune di Busca) e la località Colle di Sampeyre (Comune di Elva) è normato ai sensi del successivo Titolo II. L'accesso a piedi, in bicicletta, a cavallo o con qualsiasi altro mezzo non motorizzato può avvenire liberamente, nel rispetto delle avvertenze di cui al presente art. 4.

6. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 12, le manifestazioni di qualsiasi tipo, anche a piedi o con mezzi non motorizzati, devono comunque presentare richiesta al soggetto gestore/Enti territoriali ed essere da questo autorizzati, e ove necessario dei soggetti gestori delle aree protette attraversate.

7. Il transito sulla Strada avviene a rischio e pericolo dell'utente, che deve adottare tutte le cautele necessarie, indicate nel presente regolamento, all'uso di una infrastruttura viaria con le caratteristiche di cui al presente art. 4 ed è responsabile di tutti gli eventuali danni procurati a sé stesso, a persone e a cose.

8. Fermi restando i vincoli dimensionali di cui al successivo art. 7, è sconsigliato il transito ai veicoli che, per passo e altezza da terra, non risultino idonei a percorrere strade sterrate di montagna.

Articolo 5. Segnaletica e strumenti informativi

1. I divieti e le prescrizioni riguardanti la percorribilità della Strada sono resi noti al pubblico:

- mediante apposizione di idonea segnaletica collocata nei punti di accesso e lungo la Strada;
- attraverso i siti internet dedicati alla Strada;
- attraverso i siti istituzionali degli enti coinvolti.

2. Per il tramite degli stessi canali di cui al comma precedente sono rese note anche le eventuali ordinanze di chiusura di cui al successivo art. 6 e le modalità straordinarie di accesso e di transito in occasione degli eventi di cui al successivo art. 12.

Articolo 6. Ordinanze di chiusura

1. I soggetti di cui all'art. 1 comma 1 possono emanare un'ordinanza di chiusura al transito, in tutti i casi previsti dalla legge e, in ogni caso:

- in presenza di lavori lungo la strada;
- al verificarsi di situazioni che pregiudichino le condizioni di sicurezza (fenomeni meteorologici, frane, danni alla strada, ...);
- in caso di svolgimento di feste, ricorrenze, eventi, manifestazioni anche sportive, autorizzate ai sensi del successivo art. 12;
- qualora si rilevino situazioni di pericolo comunque determinate.

2. L'ordinanza di chiusura sarà resa nota con le modalità di cui al precedente art. 5 comma 1.

Articolo 7. Mezzi a cui è consentito il transito

- 1. Ferme restando le esenzioni di cui al successivo art. 14, l'accesso e il transito sulla Strada è consentito ai veicoli in possesso delle caratteristiche e che rispettano i limiti dimensionali e di peso di seguito definiti:

- massa a pieno carico non superiore a 2,5 tonnellate;
- larghezza non superiore a 2,2 metri;
- altezza non superiore a 2,5 metri;
- lunghezza non superiore a 5,5 metri.

2. È, in ogni caso, vietato l'accesso ai veicoli trainanti caravan, roulotte, trailer e/o rimorchio. Per i mezzi della categoria A di cui al successivo art. 9, è tollerato l'attacco di un rimorchio appendice di prima categoria (lunghezza massima 2m, larghezza massima 1,20m, massa a pieno carico inferiore a 300kg, agganciata a un veicolo con massa a vuoto non oltre i 1000 Kg) o di seconda categoria (lunghezza massima 2,5m, larghezza massima 1,50m, massa a pieno carico inferiore a 600kg, agganciata a un veicolo di massa a vuoto superiore ai 1000 Kg) per il trasporto di beni, attrezzi e simili.

3. Le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano per i mezzi delle attività agricole e il trasporto e conduzione degli allevamenti.

4. Per circolare sulla Strada, i veicoli a motore devono essere coperti da idonea polizza assicurativa e devono essere in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ACCESSO E IL TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE SUL TRATTO TRA BUSCA (LOCALITÀ VALMALA PIAN PIETRO) E ELVA (COLLE DI SAMPEYRE)

Articolo 8. Disciplina di accesso al tratto tra Busca (Località Valmala Pian Pietro) ad Elva (Colle di Sampeyre)

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente Titolo I, sul tratto di Strada compreso tra la località Valmala Pian Pietro (Comune di Busca) e il Colle di Sampeyre (Comune di Elva), l'accesso e il transito sulla Strada di tutti i veicoli a motore è consentito ad eccezione dei casi e nel rispetto delle prescrizioni espressamente descritti nel presente Regolamento e con le modalità determinate al successivo art.9.

2. I soggetti che intendono transitare sulla strada dei cannoni sono tenuti a:

- evitare ogni comportamento che possa determinare un danno alla Strada o un peggioramento delle sue caratteristiche di transitabilità, mantenendo uno stile di guida appropriato;
- mantenersi rigorosamente all'interno della sede stradale, evitando di recare danno ad ogni elemento (flora e fauna) appartenente al contesto naturale locale;
- segnalare tempestivamente al soggetto gestore e/o Enti territoriali ogni ostacolo al transito (frane, buche, pietre, rami, ...) che dovessero incontrare.

4. È vietato a tutti i veicoli motorizzati:

- parcheggiare lungo la strada, anche nelle piazzole d'incrocio, nei prati, nelle zone boschive, nei terreni agricoli;
- accedere alla strada in orario notturno (dalle ore 21.00 alle ore 6.00), per garantire la sicurezza degli utenti e la salvaguardia della fauna selvatica e dell'ambiente naturale;
- accedere alla strada al di fuori del periodo di apertura che verrà stabilito ogni anno dal soggetto gestore e dagli enti di cui all'art. 1 comma 1, in base alle condizioni meteorologiche e in conformità alle eventuali con le prescrizioni delle Autorità di tutela ambientale competente sul territorio; il periodo di apertura sarà comunicato attraverso gli strumenti di cui al precedente art. 5.

5. La strada è aperta al traffico motorizzato, tranne che per i mezzi di cui al art.14 o della cat. A di cui al successivo art. 9, per i quali è sempre consentito il passaggio, nelle intere giornate di martedì e di giovedì di ogni settimana.

6. Le aree destinate al parcheggio dei veicoli sono indicate con apposita segnaletica. I cartelli che individuano le aree di sosta indicano il numero massimo di posti adibiti a parcheggio. Nell'ipotesi in cui le aree di sosta risultino totalmente occupate, l'utente non potrà sostare in spazi diversi. L'utente sarà informato dei comportamenti da

adottare durante il transito in quanto il presente regolamento verrà affissato lungo il percorso della strada, in prossimità degli accessi alla medesima e dai strumenti informativi di cui all'articolo 5.

7. Sulla strada è esercitato il controllo di cui all'art. 15.

Articolo 9. Soggetti autorizzati al transito

1. Il transito è consentito alle categorie di utenti e con le modalità di seguito dettagliate:

Categoria	Utenti	Transito
A.	Proprietari, residenti, affittuari, usufruttuari o altri aventi titolo sugli immobili serviti dalla Strada (compresi conduttori di aziende agricole, con propri allevamenti, gestori di fondi agricoli e forestali, caricatori di alpeggio, affittuari di territorio di caccia, gestori di rifugi o di altre strutture turistiche e personale addetto)	gratuito
B.	Soggetti per i quali il transito è temporaneamente consentito per attività economiche (imprese forestali, imprese edili, liberi professionisti) o con utilità sociale e senza scopo di lucro (attività di studio ed ricerca).	gratuito
C.1	Tutti i soggetti che non rientrano nelle categorie precedenti - AUTOVEICOLI	gratuito
C.2	Tutti i soggetti che non rientrano nelle categorie precedenti – MOTOVEICOLI, QUAD E ALTRI VEICOLI A MOTORE	gratuito

2. Il transito è temporaneamente e sperimentalmente consentito a tutte le categorie in forma gratuita.

Articolo 10. Quote di accesso e condizioni

1. Per i soggetti di cui alle categorie C.1 e C.2, i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 possono riservarsi di stabilire il transito a pagamento, mediante il rilascio del permesso, che rappresenta il contributo, da parte dell'utilizzatore della Strada, alle spese di gestione e di manutenzione ambientale del territorio servito dalla Strada stessa.

2. Le quote e le condizioni da applicare per il rilascio dei permessi giornalieri verranno stabilite dai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 e/o dal soggetto gestore della Strada e saranno rese note con le modalità di cui al precedente art. 5.

Articolo 11. Cauzione

I soggetti di cui all'art. 1 comma 1 e/o il soggetto gestore, nei confronti degli utenti di categoria A e B nonché nelle ipotesi di cui ai successivi art. 12 e 13, qualora opportuno in funzione delle tipologie di veicoli e/o alle modalità di loro transito, può richiedere il versamento di una cauzione o la stipula di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura causati dall'utente, comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Articolo 12. Eventi e manifestazioni

1. Per esigenze connesse all'effettuazione di feste, manifestazioni, ricorrenze o eventi simili, il soggetto gestore e gli enti di cui all'art. 1 comma 1, limitatamente al periodo di loro svolgimento, possono consentire la libera circolazione

sulla Strada mediante apposita autorizzazione. Nella richiesta di autorizzazione, il soggetto richiedente, almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell'evento, deve definire le modalità di accesso, di percorrenza e di sosta, indicando la segnaletica che intende posare per rendere note tali modalità.

2. Gare di ciclocross, mountain-bike e altre manifestazioni simili possono essere autorizzate dal soggetto gestore e dagli enti di cui all'art. 1 comma 1, previa richiesta di autorizzazione, nella quale saranno previsti, modalità di svolgimento dell'evento, percorsi, tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi, subordinatamente al versamento di una eventuale cauzione o alla stipula di una polizza fideiussoria ai sensi del precedente art.11, a copertura di eventuali danni all'infrastruttura causati dalla manifestazione e dalle attività ad essa connesse.

3. Nelle giornate in cui saranno autorizzate manifestazioni potranno essere diminuiti gli accessi giornalieri che saranno determinate in sede di autorizzazione.

4. Non è, in ogni caso, consentita e non potrà essere autorizzata l'organizzazione sulla Strada di gare tra mezzi motorizzati e altre manifestazioni analoghe.

Articolo 13. Derghe

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 14, eventuali deroghe alle prescrizioni di cui al presente Regolamento potranno essere concesse dal soggetto gestore e dagli enti di cui all'art. 1 comma 1, per motivate e comprovate necessità, a seguito di presentazione di richiesta scritta, previo eventuale versamento della cauzione di cui al precedente art. 11.

Articolo 14. Esenzioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano:

- a) agli autoveicoli di proprietà dello Stato Italiano, degli Enti Locali con competenza amministrativa e territoriale sulle aree servite dalla Strada tutta, delle Società che gestiscono servizi pubblici in concessione dagli Enti sopraindicati, purché utilizzati per ragioni di servizio;
- b) ai mezzi di soccorso e di Protezione Civile nell'esercizio delle loro funzioni;
- c) agli Agenti della Forza Pubblica, solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza.

2. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza prevista al successivo art. 15, i mezzi di cui al comma 1 devono essere riconoscibili o, comunque, recare in posizione ben visibile il contrassegno del soggetto cui appartengono e, se necessario, copia degli atti o provvedimenti che documentano le ragioni della loro presenza sulla Strada.

TITOLO III – CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 15. Controllo sul tratto di strada

- 1. Il controllo del transito sull'intera strada sarà gestito dagli enti di cui all'art. 1 comma e/o soggetto gestore.
- 2. L'accesso è consentito temporaneamente e sperimentalmente a tutti i soggetti di cui all'art. 9.
- 3. Il controllo sarà effettuato sia sui veicoli in entrata che su quelli in uscita, oltre che sull'intero tratto di percorrenza della Strada.
- 4. Al verificarsi di situazioni improvvise e imprevedibili, che pregiudichino le condizioni di sicurezza (fenomeni meteorologici, frane, danni alla strada, ...) della Strada, l'accesso potrà essere vietato a chiunque.
- 5. Per ragioni di sicurezza, potrà essere consentita la formazione di convogli formati da un numero massimo di 10 veicoli a motore, con un'attesa di 10 minuti tra due convogli successivi.

Articolo 16. Vigilanza

Le funzioni di vigilanza per l'accertamento di violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento saranno esercitate dagli organismi a ciò autorizzati ai sensi della normativa vigente e potranno essere esercitate anche in forma associata e/o in convenzione.

Articolo 17. Sanzioni

1. Si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada e quanto stabilito dai provvedimenti adottati dagli Enti territoriali di cui all'art. 1 comma 1.
2. Si applicano le sanzioni dall'art. 7 bis del T.U. Enti Locali D.lgs. 267/2000 e s.m.i..
3. Il transito senza la prevista autorizzazione in periodo o giorno di chiusura della strada può essere sanzionato con la violazione dell'articolo 11 comma 4 della legge regionale 32/1982 della Regione Piemonte "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" per il transito interdetto dal Comune competente per motivi di tutela ambientale e sicurezza stradale, e sanzionata dall'articolo 38 comma 1 lett. c) del medesimo testo di legge.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18. Entrata in vigore

Le norme di cui al presente Regolamento entreranno in vigore a partire dall'esecutività dei provvedimenti di approvazione adottati dai soggetti di cui al precedente art. 1 e ha valore sperimentale sino al 31.12.2025.

Articolo 19. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 20. Modifiche

Le modifiche al presente regolamento saranno subordinate all'assenso delle autorità di cui all'art. 1 comma1.